

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE O-Z\_ **PROCESSO SIMULATO**

WS4\_30 novembre 2022\_Dott. CASTAGNO

GRUPPO GIUDICANTE

---



**DIRITTO PROCESSUALE CIVILE OZ**

**IN NOME DEGLI STUDENTI**

**IL TRIBUNALE DEL CORSO**

composto dai Signori:

*Dorotea Tocco 946537* – Presidente

*Sabrina Pellegrino 947275* – Consigliere Rel.

*Maria Elena Priale 948396* – Consigliere

*Giulia Rossi-Pescarmona 944723*

*Elisanna Tocco 954394*

*Chiara Pagliaro 962521*

*Martina Raia 952856*

*Nicole Zampolli 949073*

*Valery Todeschini 931328*

*Rania Rami 948849*

*Beatrice Monteverde 953558*

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio R.G. n.001/2022

promosso da Eleonora Carrera, c.f. CRRLNR80A41L219E, con gli avv.ti Serena Schiavon, Michela Rossi, Gaia Russo, Alberto Roncadin;

- attrice -

contro

Di.No.Co. s.r.l., P.iva 12345678910, con gli avv.ti Riccardo Zinetti, Tommaso Zerbola, Edoardo Parlanti Garbero, Chiara Saggiorato, Elisa Versino, Daniela Torchio, Emanuele Ippolito;

- convenuta -

e nei confronti di

Dio ci Aiuti s.p.a., P.iva 10987654321, contumace

- terzo chiamato -

### IN FATTO

In data 9 Novembre 2021 la signora Carrera, utilizzando la propria partita IVA, acquistava presso il concessionario Di.No.Co. s.r.l. un autoveicolo usato modello Jeep Willys 4x4, precisamente un'auto d'epoca risalente al 1946. La vettura aveva subito diverse modifiche strutturali da proprietari precedenti, tutte verificate in sede di vendita.

In data 10 Dicembre 2021 si verificava un sinistro presso il Parco Dora: durante una manovra di parcheggio il veicolo si ribaltava su un lato, con conseguenti danni al mezzo. La conducente e il passeggero Saetta McQueen, indicato come testimone del fatto, non riportavano lesioni fisiche.

La signora Carrera, a proprie spese, sottoponeva la vettura ad una valutazione del perito Carl Attrezzi che rilevava diversi vizi nella vettura. Secondo quest'ultimo i vizi derivavano dalle precedenti modifiche che avevano causato il distaccamento della testa della barra di accoppiamento, provocando la perdita del controllo dell'auto all'attrice. La Signora Carrera in seguito alla perizia faceva provvedere alla riparazione del veicolo e all'eliminazione dei vizi.

In data 20 Gennaio 2022 l'attrice inviava una raccomandata A/R al concessionario Davide Hicks per informarlo dei vizi rilevati dal perito e richiedere il risarcimento dei danni, nella misura così quantificata:

- 13.000,00 euro per la riparazione del veicolo presso la carrozzeria Doc Hudson e la eliminazione dei vizi ulteriori;
- 1.300,00 euro per il disagio causato dal non aver potuto utilizzare il mezzo;
- 380,00 euro per il pagamento dell'imposta di bollo;
- 1.500,00 per la perizia di Carl Attrezzi.

La signora Carrera ha affermato di non aver ricevuto alcuna risposta soddisfacente e pertanto ha citato in giudizio il concessionario, chiedendo in via principale il risarcimento dei danni e in via subordinata la riduzione del prezzo.

Il convenuto ha contestato la qualifica di consumatrice della signora Carrera, pertanto ha sollevato l'eccezione di rito, rilevando un'incompetenza territoriale, ai sensi dell'art.18 c.p.c., e il mancato rispetto della condizione di procedibilità della negoziazione assistita, prevista

per tutte le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somma non superiore a 50.000 euro, ai sensi dell'art. 2 comma 1 d.l. n.132/2014.

Il convenuto ha poi contestato anche nel merito le pretese dell'attrice, sostenendo che il veicolo avesse superato i controlli antecedenti alla vendita e che la cliente si fosse dichiarata soddisfatta dopo la prova su strada. Ha infine dichiarato di aver tentato di contattare due volte l'attrice, senza ottenere risposta. Ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in garanzia dell'Assicurazione "Dio Ci Aiuti s.p.a.", che è rimasta contumace.

## IN DIRITTO

Questo collegio ritiene infondata l'eccezione di competenza territoriale sollevata dal convenuto, in quanto riconosce la qualità di consumatrice della signora Carrera, come riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione 2021/6578 in un caso simile: *"non assume rilievo che la persona fisica rivesta la qualità di imprenditore o di professionista, bensì lo scopo perseguito al momento della stipula del contratto, con la conseguenza che anche l'imprenditore individuale o il professionista va considerato "consumatore" allorché concluda un negozio per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale"*.

Nel caso di specie la signora Carrera, collaboratrice presso l'Università degli Studi di Torino, acquistava la macchina a scopi personali e non a fini lavorativi, e utilizzava la partita IVA solo per beneficiare delle detrazioni fiscali.

Per queste ragioni si deve applicare l'articolo 66-*bis* del cod. cons., ai sensi del quale il foro competente è posto nel luogo di domicilio o di residenza del consumatore; dunque si riconosce la competenza territoriale del foro di Asti.

Conseguenzialmente si rigetta anche la seconda eccezione di rito sollevata dal convenuto, poiché l'attrice ha la qualità di consumatrice, e si deve quindi applicare l'articolo 3 comma 1 del d.l. n. 132/2014, secondo il quale la condizione di procedibilità della negoziazione assistita non si applica ai contratti tra consumatori e professionisti.

Per quanto concerne il merito, trattandosi di contratto di compravendita stipulato il 9 Novembre 2021 con un consumatore, si applica il Codice del Consumo, d.lgs n. 206/2005, nella versione precedente alle modifiche entrate in vigore per i contratti successivi al 1 Gennaio 2022.

Nel caso specifico, il collegio ritiene di accogliere parzialmente la pretesa attorea, nei limiti della domanda subordinata.

Trattandosi nel caso *de quo* di auto usata, si fa riferimento all'articolo 128 comma 3, secondo il quale: *"le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa."*

Dal momento che il vizio si è manifestato in data 10 Novembre 2021, quindi il giorno successivo rispetto alla data di stipula del contratto di compravendita, mentre la denuncia da parte della compratrice è avvenuta solo il 20 Gennaio 2022, appare evidente che l'attrice non ha contestato i vizi entro il termine di decadenza di due mesi previsto dalla disciplina del consumatore all'art.132 comma 2 cod. cons.: *"il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto"*; poichè il convenuto non ha sollevato

l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 167 comma 2 c.p.c., questo collegio non può pronunciarsi, trattandosi di eccezione non rilevabile d'ufficio.

Sul punto relativo all'esistenza del vizio si devono applicare gli artt. 130 e 132 comma 1 e comma 3 cod. cons., che prevedono:

l'art.130: *"il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene"*;

l'art. 132 comma 1: *"il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene"*;

l'art. 132 comma 3: *"salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data"*.

Il venditore è quindi responsabile anche se incolpevole, in quanto la norma precisa che lo sia per qualsiasi difetto presente al momento della consegna e non per quelli che lui ha determinato. Considerato inoltre che il fatto è avvenuto il giorno seguente la consegna, quindi entro il termine di sei mesi, ricorre la presunzione *'iuris tantum'*, secondo la quale il vizio era già presente al momento della consegna, con la conseguenza che grava sul venditore l'onere della prova che il vizio sia subentrato dopo la vendita. In virtù di questa presunzione, questo collegio non ritiene fosse necessaria la perizia effettuata dall'attrice presso il perito Carl Attrezzi.

L'attrice ha formulato una generica domanda di risarcimento dei danni che si può intendere come richiesta di restituzione di quanto corrisposto per eliminare i vizi e risarcimento per i danni ulteriori cagionati dal sinistro.

Tuttavia l'art.132 comma 2 prevede che: *"in caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9."*

Si deve quindi osservare che l'attrice non ha formulato una richiesta di ripristino della conformità, ma ha provveduto in autonomia ad effettuare una perizia e una riparazione del veicolo, procedendo solo successivamente a richiedere la restituzione delle somme anticipate. Questo ha impedito al venditore di poter intervenire per l'eliminazione dei vizi e di fare una valutazione preventiva su quale fosse la soluzione meno onerosa come previsto all'art.132 commi 3 e 4. Sussiste tuttavia la responsabilità del venditore in forza delle norme richiamate, ma nel *quantum* che verrà indicato nel dispositivo.

Sussiste oltretutto la responsabilità solidale della Assicurazione "Dio ci aiuti s.p.a." in quanto, da ciò che rileva dalla produzione documentale della polizza assicurativa allegata dal convenuto, risulta la presenza di una copertura a garanzia e a carico della parte chiamata.

P.Q.M.

Il Tribunale del corso, in persona dei giudici in epigrafe elencati, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- condanna il convenuto in solido insieme con la Compagnia assicuratrice "Dio Ci Aiuti s.p.a." al pagamento di 13.000,00 euro a titolo di riduzione del prezzo;
- non dovute le somme ulteriori richieste e precisamente:

- 380,00 euro per il pagamento dell'imposta di bollo, in quanto spesa resa necessaria a causa dell'omissione della tempestiva comunicazione per ricercare un accordo con il convenuto;
  - 1.300,00 euro per il disagio e l'uso dei mezzi pubblici, per i motivi sopra espressi;
  - 1.500,00 euro per la perizia di Carl Attrezzi dal momento che, ai sensi dell'art.132 comma 3, vi era una presunzione relativa che il vizio fosse già presente al momento della consegna, e quindi a carico del venditore. Pertanto la perizia si è ritenuta superflua.
- Compensa le spese legali per la parziale soccombenza della parte attrice, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c.

Così deciso in Asti il 30/11/2022.

Depositata in cancelleria il 30/11/2022.